

5884/12

- caso di...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge



PRIME REGISTRAZIONE...
In caso di diffusione si applica l'art. 17, comma 1, legge n. 488/1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
MINORI

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -
- Dott. Pietro CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

R.G.N. 3406/11

Cron. 5884

Rep.

Ud. 28/03/12

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S [] L [] (c.f. []), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Massimo Manzione ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Baracco n. 5

- ricorrente - in caso di...
procedi...
omelli...
giulio...

contro

534
2012

C [] V [] (c.f. []), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Giacomo Anelli (c.f. [])

GA...

[] e con lui elett.te dom.to in Roma,
Corso Vittorio Emanuele II n. 252, presso lo studio MP
Legal

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n.
6/10 depositata il 1° dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 marzo 2012 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;

udito per il controricorrente l'avv. CIPRIANO, per de-
lega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Costantino FUCCI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di
Salerno ha confermato la decisione del Tribunale per i
minorenni favorevole al riconoscimento del minore in-
frasedicenne [E] [S] da parte del padre natura-
le, sig. [V] [C], nonostante l'opposizione del-
la madre naturale, sig.ra [L] [S] - che per prima
aveva riconosciuto il figlio - chiamata in giudizio ai
sensi dell'art. 250, comma quarto, c.c.

La Corte ha escluso che gli episodi di violenza
che la sig.ra [S] denunciava di aver subito dal sig.



C fossero ostativi al riconoscimento del figlio da parte del padre, non integrando motivi gravi ed irreversibili tali da incidere in maniera sostanziale sullo sviluppo psico-fisico del minore. Infatti essi avrebbero interessato quest'ultimo non come vittima, bensì come spettatore, apparivano sintomatici esclusivamente della forte conflittualità fra i genitori naturali e non erano destinati ad intensificarsi e aggravarsi per effetto del riconoscimento, dato che le parti non erano conviventi.

Ha inoltre disatteso, in assenza di circostanze tali da far ritenere probabile la compromissione del normale sviluppo del figlio per effetto del riconoscimento da parte del padre, la richiesta della sig.ra Scala di audizione del minore e di espletamento di una consulenza tecnica di ufficio intesa ad accertare il pregiudizio che dal riconoscimento potrebbe derivare all'equilibrio psico-fisico del medesimo minore.

La sig.ra **S** ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui il sig. **C** ha resisitito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del controricorso perché la procura in favore dell'avvocato che ne è autore è stesa in calce alla co-

pia notificata del ricorso, e ciò ne rende incerta l'anteriorità al controricorso stesso (*ex multis* Cass. 16862/2007, 5867/2007, 405/2000, quest'ultima resa a sezioni unite). La medesima procura è comunque valida e idonea a legittimare la partecipazione del difensore all'udienza di discussione (*ex multis* Cass. 28714/2008, 19066/2006, 7998/2002).

2. - Sempre in via preliminare va dato atto del deposito di alcuni documenti effettuato in cancelleria il giorno dell'udienza dalla parte ricorrente.

Si tratta dell'atto di revoca del difensore nominato con la procura a margine del ricorso, della nomina di due nuovi difensori e della copia di una serie di documenti riguardanti il merito della vicenda per cui è causa.

L'atto di nomina dei nuovi difensori è nullo perché la sottoscrizione della parte non è autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Conseguentemente anche la revoca del precedente difensore è priva di effetti nel processo (art. 85 c.p.c.). La produzione dei restanti documenti è poi inammissibile non riguardando i medesimi la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.).



3. - Con il primo motivo di ricorso si censura l'omessa audizione del minore infrasedicenne, in violazione dell'art. 250 c.c.

3.1. - Il motivo è fondato.

L'obbligatorietà dell'audizione del minore infrasedicenne nel procedimento di cui all'art. 250, comma quarto, c.c. è sempre stata riconosciuta da questa Corte sul rilievo che, pur non assumendo il minore la qualità di parte del procedimento, la legge impone che sia sentito - sempre che non ne sia incapace per ragioni di età o per altre cause, da indicare nella motivazione del provvedimento - a fini istruttori, in vista dell'accertamento della rispondenza al suo interesse dell'opposizione al riconoscimento dell'altro genitore (ex multis Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, 21359/2004, 395/2006).

Più recentemente, tuttavia, la Corte costituzionale, nell'escludere l'incostituzionalità dell'art. 250, comma quarto, c.c. per la omessa previsione della necessità della nomina di un curatore speciale del minore - necessità normalmente negata da questa Corte sul fondamento della mancanza della qualità di parte in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, citt.) - ha affermato, al contrario, che al minore "va riconosciuta la qualità di parte

nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 c.c.", di regola rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ma per la quale può essere nominato un curatore speciale, ai sensi della norma generale di cui all'art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d'interesse con il genitore rappresentante (sent. n. 83 del 2011, nonché ord. n. 301 dello stesso anno).

Il Collegio si adegua a tale interpretazione, posta dal giudice delle leggi a fondamento dall'esclusione dell'illegittimità costituzionale della norma in questione. Ciò peraltro comporta, per quanto immediatamente rileva ai fini della specifica questione sollevata con il motivo di ricorso, solo una diversa giustificazione della già ritenuta obbligatorietà dell'audizione del minore degli anni sedici nel giudizio di cui all'art. 250, comma quarto, c.c.: giustificazione non più radicata in mere esigenze istruttorie, bensì nella qualità di parte riconosciuta al minore stesso.

Ha dunque errato la Corte d'appello di Salerno nell'omettere di procedere all'audizione senza indicare alcuna ragione di incapacità del minore a renderla.

2. - Nell'accoglimento del primo motivo, attinente a una nullità processuale, resta assorbito il secondo

con cui, denunciando vizi di motivazione, si censura la statuizione di merito relativa al superamento dell'opposizione della ricorrente al riconoscimento del minore da parte del padre naturale.

3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nel giudizio ai sensi dell'art. 250, comma quarto, c.c. il minore degli anni sedici dev'essere obbligatoriamente sentito, salvo che ne sia incapace per età o per altre ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2012.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Maria Gabriella Luccioli



Depositaro in Cancelleria

R 13 APR 2012

